



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**POLO TECNICO-PROFESSIONALE "GALILEO"**

**I.T.I.S. "G. GALILEI"**

Municipio I – Ambito Territoriale I

Via Conte Verde 51, 00185 ROMA - ☎ 0677071943 / 📠 0677071947

✉ [rmtf090003@istruzione.it](mailto:rmtf090003@istruzione.it) - sito web: [www.galileiroma.gov.it](http://www.galileiroma.gov.it)

C.M. RMTF090003 - C.F. 80122150586 - C.C.P. 59189001

## CIRCOLARE N. 12

Ai docenti  
Al DSGA  
Al personale ATA  
Sito Web

**Oggetto: Applicazione del Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 39 " Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.**

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68 del 22 marzo 2014 è stato pubblicato il Decreto Legislativo di cui all'oggetto che, in attuazione della Direttiva 2011/93/UE, introduce norme per la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. In particolare si segnala che l'art. 2 del suddetto decreto prevede la richiesta di certificato penale del casellario giudiziario per i soggetti che intendano impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati concernenti la tutela dei minori (trattasi dei reati di cui all'art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600- undecies del codice penale). Il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

Si sottolinea che tale disposizione si applica anche nei confronti di ogni attività di natura volontaria e, pertanto, a tutte le associazioni che svolgono attività rivolte ai minori per il tramite di dipendenti o di volontari. La norma in questione è entrata in vigore in data 6 aprile 2014. Alla luce delle suddette motivazioni, si dispone quanto segue: Tutti i dipendenti di questa istituzione, docenti e ATA, che abbiano, all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato (ovvero immissione in ruolo), consegnato presso questa segreteria o altro ufficio il certificato penale del Casellario Giudiziale possono, con dichiarazione di autocertificazione in carta semplice una delle seguenti situazioni in ordine all'esistenza di condanne per taluno dei reati concernenti la tutela dei minori (trattasi dei reati di cui all'art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-undecies del codice penale):

- attestare che nulla è cambiato per quanto riguarda la loro situazione penale a tutt'oggi
- dichiarare eventuali variazioni dello status descritto dal certificato del casellario giudiziale.

I professionisti volontari e non, appartenenti a enti e associazioni, che abbiano un contratto di prestazione d'opera professionale in essere con la nostra Istituzione, ovvero una collaborazione volontaria e gratuita o anche un rapporto di tirocinio o stage universitario, dovranno produrre immediatamente autocertificazione, come da modello allegato, di non trovarsi in nessuno dei casi riportati dal decreto e, in specifico, di non aver mai subito condanne per i reati di cui sopra.

Il Dirigente Scolastico  
F.to prof.ssa Elisabetta Giustini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi del comma 2 del D.Lgs. n. 39/199

Roma, 14/09/2018

